



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

# COMUNE DI LOZZOLO

Originale	X	Copia Conforme
-----------	---	----------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N° <b>9</b>	Adunanza del <b>30 marzo 2017</b>	<b>Oggetto: Determinazione della misura delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017 e valore delle aree edificabili.</b>
-------------------------	--------------------------------------	---

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **19,30** presso la sede Municipale.

Convocata con l'osservanza delle modalità di Legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Consigliere		Presente	Assente
1	SELLA	ROBERTO	SI	
2	VISCONTI	ANGELO	SI	
3	CERRI	SOFIA		SI
4	VECCHIO	DEBORA	SI	
5	RIZZELLO	SIMONA	SI	
6	MIOLA	CARLO	SI	
7	BORLA	MAURIZIO	SI	
8	ROBATTI	ROBERTO	SI	
9	LAVAZZA	MAURIZIO	SI	
10	SETTE	ANTONIO	SI	
11	BALTERA	PAOLO	SI	
<b>TOTALE</b>			<b>10</b>	<b>1</b>

Presiede il Sindaco Sig. Ing. Sella Roberto il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Armando Passaro con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del Testo Unico n.267/2000.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio ( Art. 49 Comma 1 e 2 del T.U. n. 267/2000) esprime il seguente parere tecnico:

**PARERE FAVOREVOLE**

Lozzolo li, 30.03.2017

Il Responsabile del Servizio  
F.to CERUTTI Roberto

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio ( Art. 49 Comma 1 e 2 del T.U. n. 267/2000) esprime il seguente parere contabile:

**PARERE FAVOREVOLE**

Lozzolo li, 30.03.2017

Il Responsabile del Servizio  
F.to CERUTTI Roberto

Il Sindaco ed il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, presente in aula, illustrano la proposta di deliberazione.

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D. L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011, ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, dalla Legge n. 147/2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a partire dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- il Comune ha approvato il Regolamento per la Disciplina dell'IMU con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29 luglio 2014 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25.06.2015;

- il Comune ha stabilito le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2016 con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2016 e successivamente rettificata con deliberazione n. 33 del 28.07.2016;

Visto l'art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), che stabilisce quanto segue:

- comma 10, lettera b). Riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il comodante risieda nello stesso Comune e non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza non classificata in A/1, A/8 e A/9 e che il comodato sia registrato;

- comma 10, lettere c) e d). Esclusione dall'IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti. Inoltre in materia di esenzione per i terreni agricoli ricadenti in Comuni montani e collinari viene reintrodotta il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993 che, per quanto riguarda il Comune di Lozzolo nella stessa circolare è individuato con l'annotazione (PD) parzialmente delimitato il che significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale pertanto rimangono esclusi dall'IMU i fogli di mappa dal n. 1 al n. 20 (ad esclusione delle aree fabbricabili individuate in P.R.G.C.);

- commi 21, 22, 23 e 24. Stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare ed escludendo dalla stima diretta i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" (imbullonati);

- comma 26. Prevede il blocco degli aumenti dei tributi locali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

- comma 53. Prevede che l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, sia ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.

Visto il comma 42 della legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) il quale modifica il comma 26 della legge di stabilità 2016, estendendo al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

Visti:

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti del contribuente;

- l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, anche se le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi e l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 che assegna al Consiglio – con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 – la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote IMU nei limiti stabiliti dalla normativa medesima;
- l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, secondo il quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti IMU, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97;

Visti inoltre:

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del servizio Finanziario;

Considerato che, dall'esame della Relazione Tecnica alla Legge di Stabilità 2016 e da incontri svolti, è emerso che le somme stanziolate dalla stessa Legge di Stabilità 2016 a ristoro del mancato gettito conseguente all'introduzione delle agevolazioni ed esenzioni IMU e TASI innanzi indicate, non sarà verosimilmente integrale, anche in relazione al fatto che non vi sono, per alcune agevolazioni introdotte, elementi certi a supporto della stima della somma stanziata;

Che, al fine di tener conto di quanto sopra e quindi di consentire il mantenimento degli equilibri di bilancio, anche in considerazione del blocco delle aliquote dei tributi locali, è necessario confermare per l'anno 2017 le stesse aliquote IMU dell'anno 2015, ad esclusione di quelle riferite ai terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP), coltivatori diretti o ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.6.1993, ora esclusi dall'IMU dalla Legge di Stabilità 2016;

Ritenuto opportuno, per maggior chiarezza e trasparenza verso il contribuente, approvare il prospetto complessivo delle aliquote IMU, delle detrazioni e dei valori delle aree fabbricabili per l'anno 2017, le quali non presentano variazioni rispetto alle aliquote deliberate nel 2015, fatta eccezione, come innanzi detto, per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP), coltivatori diretti o ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.6.1993;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

propone al Consiglio Comunale

- 1) di approvare, per l'anno 2017, le aliquote e le detrazioni IMU indicate dando atto che le stesse non sono variate rispetto alle aliquote e detrazioni deliberate nel 2015, applicabili agli immobili per i quali non è espressamente prevista l'esenzione e fatta eccezione per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP), coltivatori diretti o ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.6.1993 (fogli di mappa dal n. 1 al n. 20 - diversi dalle aree fabbricabili individuate in P.R.G.C.) ora esclusi dall'IMU dalla Legge di Stabilità 2016;

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali (Cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze	<b>0,40%</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A2-A3-A4-A5-A6-A7)	<b>Esenti</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	<b>Esenti</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o comunque utilizzati e comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	<b>Esenti</b>
Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato né utilizzato o occupato, anche occasionalmente e/o gratuitamente, da alcuna persona, neppure se familiari	<b>Assimilati all'abitazione principale</b>
Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE del Comune, con pensioni estere, a condizione che l'immobile non risulti locato né utilizzato o occupato, anche occasionalmente e/o gratuitamente, da alcuna persona, neppure se familiari (Cat. A2-A3-A4-A5-A6-A7)	<b>Assimilati all'abitazione principale</b>
Terreni agricoli (ad esclusione dei Fogli da N. 1 al N. 20 – Esenti)	<b>0,90%</b>
Aree Fabbricabili	<b>0,90%</b>
Altre tipologie di fabbricati	<b>0,90%</b>

- 2) di fissare, per l'annualità 2017, l'importo della detrazione per abitazione principale nella misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, ossia nella misura di €. 200,00;
- 3) Di confermare, per l'anno 2017, ai fini IMU, i valori delle aree edificabili, già approvati, ai fini ICI con atto di G.C. n. 69 del 16/12/2008 e riconfermate con vari provvedimenti negli anni successivi, così come di seguito indicati:

TIPO DI AREE IN PRGC	€/mq.	
Residenziale esistente e di completamento	14,00	
Residenziale di nuova previsione (PEC)	16,00	* P.E.C. (Piano esecutivo convenzionato) Indice di riduzione 25% da applicarsi fino alla data di esecutività del provvedimento che approva il progetto dell'opera o la convenzione relativa a tali strumenti urbanistici.
Industriale ed artigianale esistente e di completamento	17,00	Indice di riduzione 30%
Industriale ed artigianale di nuova previsione	19,00	Indice di riduzione 40%

- 4) di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui al punto precedente decorrono dall'01/01/2017;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97.
- 6) di pubblicare il presente atto sul proprio sito web del Comune;
- 7) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

Nessun Consigliere interviene sul punto.

Successivamente:

Il Consiglio Comunale

- Vista la proposta del Sindaco Roberto Sella;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
- Con voti favorevoli unanimi, astenuti nessuno, contrari nessuno, palesemente espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione relativa a "Determinazione della misura delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 e valore delle aree edificabili" che, ad ogni effetto di legge, si intendono qui di seguito integralmente riportate, dando atto che le stesse non sono variate rispetto alle aliquote e detrazioni deliberate nel 2015, applicabili agli immobili per i quali non è espressamente prevista l'esenzione e fatta eccezione per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP), coltivatori diretti o ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.6.1993 (fogli di mappa dal n. 1 al n. 20 - diversi dalle aree fabbricabili individuate in P.R.G.C.) ora esclusi dall'IMU dalla Legge di Stabilità 2016;

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali (Cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze	<b>0,40%</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A2-A3-A4-A5-A6-A7)	<b>Esenti</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	<b>Esenti</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o comunque utilizzati e comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	<b>Esenti</b>
Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato né utilizzato o occupato, anche occasionalmente e/o gratuitamente, da alcuna persona, neppure se familiari	<b>Assimilati all'abitazione principale</b>
Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE del Comune, con pensioni estere, a condizione che l'immobile non risulti locato né utilizzato o occupato, anche	<b>Assimilati all'abitazione principale</b>

occasionalmente e/o gratuitamente, da alcuna persona, neppure se familiari (Cat. A2-A3-A4-A5-A6-A7)	
Terreni agricoli (ad esclusione dei Fogli da N. 1 al N. 20 – Esenti)	<b>0,90%</b>
Aree Fabbricabili	<b>0,90%</b>
Altre tipologie di fabbricati	<b>0,90%</b>

- 2) di fissare, per l'annualità 2017, l'importo della detrazione per abitazione principale nella misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, ossia nella misura di €. 200,00;
- 3) Di confermare, per l'anno 2017, ai fini IMU, i valori delle aree edificabili, già approvati, ai fini ICI con atto di G.C. n. 69 del 16/12/2008 e riconfermate con vari provvedimenti negli anni successivi, così come di seguito indicati:

TIPO DI AREE IN PRGC	€/mq.	
Residenziale esistente e di completamento	14,00	
Residenziale di nuova previsione (PEC)	16,00	* P.E.C. (Piano esecutivo convenzionato) Indice di riduzione 25% da applicarsi fino alla data di esecutività del provvedimento che approva il progetto dell'opera o la convenzione relativa a tali strumenti urbanistici.
Industriale ed artigianale esistente e di completamento	17,00	Indice di riduzione 30%
Industriale ed artigianale di nuova previsione	19,00	Indice di riduzione 40%

- 4) di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui al punto precedente decorrono dall'01/01/2017;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97.
- 6) di pubblicare il presente atto sul proprio sito web del Comune;
- 7) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni;

Successivamente il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimemente espressi, per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti.

DICHIARA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente  
F.to Ing. Sella Roberto

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Armando Passaro

---

Reg.Pubbl. /2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Lozzolo oggi è vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ai sensi dell'art.124, primo comma della T.U. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Armando Passaro

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art.134 , comma 3 del T.U. n. 267/2000.

Addi

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Armando Passaro

---

ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo

Addi

Il Segretario Comunale  
Dott. Armando Passaro

---